

**COMUNE DI
POZZA DI FASSA
PROVINCIA DI TRENTO**



**PROMOZIONE E SOSTEGNO
DEL SERVIZIO
NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER**

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DD. 24.11.2005
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DD. 23.06.2006
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DD. 17.09.2007

IN VIGORE DAL 01.09.2007

**PROMOZIONE E SOSTEGNO
DEL SERVIZIO
NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER**

INDICE

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 – Principi generali.....	pag.3
Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio.....	pag.3

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 – Destinatari del sostegno economico.....	pag.3
Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie.....	pag.4
Art. 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap.....	pag.4
Art. 6 – Presentazione e ammissione delle domande di sussidio.....	pag.4
Art. 7 – Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio.....	pag.5

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Responsabilità del Comune.....	pag.5
---	-------

TITOLO I – PREMESSA

Art. 1 – Principi generali

Il servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter”, come si ricava dalla vigente normativa provinciale, è finalizzato a:

- garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie ed ai bisogni dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato e in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio

Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative.

TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 3 – Destinatari del sostegno economico

Il sostegno agli organismi di cui all’articolo 2 avviene indirettamente, ossia erogando un sussidio alla famiglia che vada ad abbattere i costi sostenuti dalla stessa per il servizio anche qualora essa utilizzi un servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” operante fuori dal territorio comunale.

Tale sussidio comunale è rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale:

- aventi bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento;
- che usufruiscano del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 19.00;
- che stipulino un contratto relativo al servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” per almeno 40 (quaranta) ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l’inserimento del bambino;
- che usufruiscano del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” per almeno 2 (due) mesi consecutivi;

e non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti servizi per l’infanzia comunali da 0 a 3 anni.

Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” in relazione alle condizioni socio economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune eroga agli aventi titolo e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie un sussidio orario, fino ad un massimo di 100 ore/mese per bambino, secondo il seguente sistema di calcolo:

- per valori I.S.E.E. compresi tra 0 e 15.000,00 il sussidio orario per bambino ammonta a € 5,50-;
- per valori I.S.E.E. compresi tra 15.000,01 e 25.000,00 il sussidio orario per bambino ammonta a € 4,50-;
- per valori I.S.E.E. superiori a 25.000,00 il sussidio orario per bambino ammonta a € 3,50-.

Il Comune potrà aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni precedenti, al fine di tener conto di diverse e particolari condizioni sociali non considerate dal reddito I.S.E.E. e dal successivo articolo 5.

Tale sussidio potrà inoltre essere diminuito proporzionalmente a seconda dei limiti stanziati a bilancio.

Art. 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap

In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia Autonoma di Trento per il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, il Comune, nell'erogazione del sussidio, potrà:

- derogare dai requisiti di cui all'articolo 3, escluso quello della residenza nel Comune e dell'età compresa tra i tre mesi e i tre anni, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di 100 (cento) ore mensili;
- aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, di € 400- all'ora.

Art. 6 – Presentazione e ammissione delle domande di sussidio

Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) per poter ottenere il sussidio comunale dovrà:

- come prerequisito: accedere al servizio di “nido familiare – servizio Tagesmutter” erogato da un organismo di cui all'articolo 2 del presente regolamento; l'elenco di tali soggetti sarà depositato presso gli uffici comunali;
- presentare al Comune una domanda, integrabile in corso d'anno, indicando il periodo e il numero di ore mensili per le quali si richiede il sussidio e allegando alla stessa l'Indicatore Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E. – del proprio nucleo familiare, che dovrà essere richiesto ad un C.A.F. o all'I.N.P.S. se lo stesso non è ancora in corso di validità. In caso di mancata presentazione dell'I.S.E.E., il sussidio orario per bambino verrà erogato nella misura di € 3,50.

Il Comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili. Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di ammissione, purché successive alla data di presentazione della domanda di sussidio.

Art. 7 - Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio

Per ottenere l'erogazione del sostegno economico, il genitore utente dovrà presentare agli uffici comunali competenti copia della fattura attestante l'avvenuto pagamento relativa al mese o ai mesi precedenti che dovrà essere intestata a nome del genitore e che dovrà attestare le ore effettuate dal bambino presso il nido familiare – servizio Tagesmutter in quel periodo, nonché dichiarazione dell'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale erogante il servizio dalla quale risulti che le ore effettuate non contengono ore di assenza per malattia o altri motivi, ma solo le ore nelle quali è stato erogato il servizio.

La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro i tre mesi successivi la relativa prestazione comporta la non liquidazione del sussidio.

TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 8 – Responsabilità del Comune**

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il Comune, ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua con cadenza semestrale i controlli periodici sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.